

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata **Tutela**. L'associazione ha sede in Bari alla via Giulio Petroni, 39

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia la tutela dei contribuenti, sia per gli aspetti fiscali, giuridici che amministrativi. A tal fine l'associazione mette a disposizione degli associati servizi di assistenza fiscale e legale.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:

a) La Presidenza, l'assemblea dei soci e le sedi periferiche.

Titolo II

I soci

Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dalla Presidenza.

Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 1 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 7. - L'iscrizione ed il tesseramento avviene on line dal sito www.tutela-csp.it ove è indicata anche l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 8. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera della Presidenza non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Bari in via Giulio Petroni 39, o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa della Presidenza, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per posta elettronica con quegli altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni.

Art. 9. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 10. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 11. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 12. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 13. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Art. 14. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata **Tutela**. L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione ha sede in Bari e può istituire uffici anche in altre località. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei contribuenti e delle società aderenti;
- b) collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio del credito, nelle forme consentite, da parte delle società aderenti;
- c) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel campo dei finanziamenti per la produzione ed i consumi, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività delle associate;
- d) svolgere attività di consulenza a favore degli associati;
- e) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia e all'estero;
- f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Soci

Art. 3. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le società di capitali

Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, come previsto dall'art. 7.

Art. 4. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il Presidente. I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5. - I soci sono ordinari, corrispondenti e non "professionali". Decorso il periodo di due anni, il socio corrispondente acquista a tutti gli effetti la qualità di socio ordinario e corrisponde i relativi contributi. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione ai soci ordinari, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Presidente.

Art. 6. - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci "non professionali" quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbia dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima. I soci "non professionali" sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Presidente. Il consiglio stabilisce anno per anno il carico dei soci "non professionali"

Art. 7. - La qualità di soci per:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) l'esclusione deliberata dal Presidente a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione. Avverso l'esclusione deliberata dal Presidente è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Presidente, entro il 31 agosto. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 8. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 9. - Gli organi dell'associazione sono:

1) l'assemblea generale;

2) il presidente;

Art. 10. - L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata a ciascuna associata almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci ordinari e corrispondenti lo richieda. Hanno diritto d'intervento tutte le associate in regola col pagamento della quota annuale; esse possono farsi rappresentare da altre associate, esclusi i membri del consiglio.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;

b) eleggere il presidente dell'associazione;

c) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 15. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori delle associate;

d) nominare il collegio dei revisori dei conti;

e) nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento.